

**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**

**Sentenza n. 1401 del 01/04/2008**

**Estensore Messina**

**COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI NON REGISTRATI – PROVA DELL'OBBLIGAZIONE**

**RIPETIZIONE DI INDEBITO NEI CONFRONTI DI AZIENDA SOMMINISTRATRICE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE – TENTATIVO PREGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE – OBBLIGATORIETÀ – INSUSSISTENZA**

**CONTROVERSIA TRA IMPRESE DI DIFFERENTI DIMENSIONI – APPLICABILITÀ DEL FORO DEL CONSUMATORE IN FAVORE DELL'IMPRESA PIÙ PICCOLA**

---

*La sentenza in commento affronta e risolve varie problematiche.*

*Essa trae origine dalla fatturazione, ad opera di un'importante azienda somministratrice di servizi di telecomunicazione, di alcuni apparecchi asseritamente venduti ma mai commissionati né consegnati.*

*Secondo il magistrato estensore, la prova di una compravendita di beni mobili deve essere fornita attraverso documenti formati in contraddittorio tra le parti asseritamente negoziali; all'uopo, dunque, non sono sufficienti le fatture (documenti di profanazione unilaterale), come da consolidata giurisprudenza di legittimità.*

*Due sono altresì le importanti statuizioni in rito.*

*La prima riguarda l'applicabilità del Codice del Consumo (in particolare, relativamente alla disposizione sul foro del consumatore) anche ai rapporti tra imprese di differenti dimensioni, con espressa attribuzione dello status consumeristico all'impresa di minore dimensione rispetto a quella di maggiore dimensione; trova dunque codificazione giurisprudenziale una tesi già proposta in dottrina (a riguardo: Ferrari, Consumatore, utente e paternalismo del legislatore in Corti Calabresi 2/2006).*

*La seconda concerne invece la non necessarietà dell'esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale, attenendo la controversia a un rapporto sorto tra le parti in via extracontrattuale.*

---

*Sentenza reperite e brevemente annotate da Mario Tocci, avvocato in Cosenza e dottorando di ricerca in "Impresa, Stato e Mercato" nell'Università Statale degli Studi della Calabria*

**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**

**Sentenza n. 1401 del 01/04/2008**

**Estensore Messina**

**COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI NON REGISTRATI - PROVA DELL'OBBLIGAZIONE**

**RIPETIZIONE DI INDEBITO NEI CONFRONTI DI AZIENDA SOMMINISTRATRICE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TENTATIVO PREGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA**

**CONTROVERSIA TRA IMPRESE DI DIFFERENTI DIMENSIONI - APPLICABILITÀ DEL FORO DEL CONSUMATORE IN FAVORE DELL'IMPRESA PIÙ PICCOLA**

992/06  
1401/08

Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Cosenza, nella persona del dott. Francesco Claudio Messina ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n° 92 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2006,

**TRA**

[redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Tocci, con il quale si domicilia, elettivamente, presso lo studio legale Ferrari, in Cosenza, alla Via de Filippis, 26;

**PARTE ATTOREA**

**E**

[redacted] SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] presso il cui studio in Cosenza, alla [redacted]

**PARTE CONVENUTA**

**AVENTE AD OGGETTO: Pagamento.**

**CONCLUSIONI**

come in atti

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

*[Handwritten Signature]*

**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**

**Sentenza n. 1401 del 01/04/2008**

**Estensore Messina**

**COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI NON REGISTRATI – PROVA DELL'OBBLIGAZIONE**

**RIPETIZIONE DI INDEBITO NEI CONFRONTI DI AZIENDA SOMMINISTRATRICE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE – TENTATIVO PREGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE – OBBLIGATORIETÀ – INSUSSISTENZA**

**CONTROVERSIA TRA IMPRESE DI DIFFERENTI DIMENSIONI – APPLICABILITÀ DEL FORO DEL CONSUMATORE IN FAVORE DELL'IMPRESA PIÙ PICCOLA**

Con atto di citazione ritualmente notificato, l' [REDACTED] SAS, in persona del legale rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio la SPA [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., perché, fosse condannata a restituire la somma complessiva di € 319,59 pagata dalla società attrice, in virtù di due fatture relative a consegna e rottamazione di apparecchi telefonici denominati "Aladino".


La società convenuta si è costituita in giudizio, eccependo l'improponibilità della domanda, nonché l'incompetenza territoriale del giudice adito. Ha, infine, chiesto la reiezione della domanda attrice, in quanto infondata.

Ammissa la prova testimoniale, per come richiesta ed espletata all'udienza istruttoria del 11.10.2007, raccolte, all'udienza del 4.2.2008, le conclusioni delle parti, la causa è stata trattata per la decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare, va disattesa l'eccezione d'improponibilità ed improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Co.Re.Com., ai sensi dell'art. 1 della L. n. 249/97 e dell'art. 3 della delibera n°130/02/CONS del 19/06/2002.

Infatti, tale tentativo di conciliazione è previsto esclusivamente per gli utenti che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse, protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza



**COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI NON REGISTRATI – PROVA DELL'OBBLIGAZIONE**

**RIPETIZIONE DI INDEBITO NEI CONFRONTI DI AZIENDA SOMMINISTRATRICE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE – TENTATIVO PREGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE – OBBLIGATORIETÀ – INSUSSISTENZA**

**CONTROVERSA TRA IMPRESE DI DIFFERENTI DIMENSIONI – APPLICABILITÀ DEL FORO DEL CONSUMATORE IN FAVORE DELL'IMPRESA PIÙ PICCOLA**

dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

E' di tutta evidenza che la controversia in esame non riguarda il servizio di telecomunicazioni e non rientra quindi tra le materie sottoposte alla vigilanza dell'Autorità. Detto Organo opera per assicurare la prestazione dei servizi essenziali agli utenti, vigila sulle modalità di distribuzione dei prodotti e sulla trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico.

La norma invocata dalla società convenuta esula pertanto dalle materie di cui alla L. 31/07/97, n° 249, istitutiva dell'Autorità in questione e delle sue competenze.

Anche l'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito è infondata. I c.d. "contratti del consumatore" sono stati introdotti con la legge 6 febbraio 1996, n. 52, che ha dato attuazione alla direttiva europea n. 15 del 1995 riformando il Codice Civile al Capo XIV *bis e ss.* e istituendo una tutela del contraente - consumatore. Il cosiddetto "Codice del Consumatore" promulgato con il Dlgs 206/2005, ha lasciato invariato la definizione del consumatore, già inclusa nell'art. 1469 bis, comma 1, del Codice Civile, individuandolo nella *persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*. Nel consumatore si rinvia il soggetto debole del rapporto, in posizione di inferiorità rispetto a quella figura speculare che prende il nome di *professionista* e che la legge definisce come la *persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale,*



**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**

**Sentenza n. 1401 del 01/04/2008**

**Estensore Messina**

**COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI NON REGISTRATI – PROVA DELL'OBBLIGAZIONE**

**RIPETIZIONE DI INDEBITO NEI CONFRONTI DI AZIENDA SOMMINISTRATRICE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE – TENTATIVO PREGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE – OBBLIGATORietà – INSUSSISTENZA**

**CONTROVERSA TRA IMPRESE DI DIFFERENTI DIMENSIONI – APPLICABILITÀ DEL FORO DEL CONSUMATORE IN FAVORE DELL'IMPRESA PIÙ PICCOLA**


...izza il contratto di cui al primo comma...

...garanzie riaffermate dalla citata normativa hanno un duplice  
...filo: collettivo, attraverso un controllo preventivo di legittimità  
...le condizioni generali rinvenute nei contratti seriali, ed  
...individuale con il riconoscimento della nullità della clausola  
...satoria, inserita nel singolo contratto.

...Codice del Consumatore ha disposto, infatti, la nullità (nelle  
...edenti norme si statuiva l'inefficacia) delle clausole  
...noscite abusive, pur mantenendo valido il contratto privo  
...clausola contestata. Tale riconoscimento opera però solo a  
...aggio del consumatore e può essere rilevato dal giudice  
...nomamente.

...a questo punto, ricordare che la Suprema Corte di  
...zione con sentenza n° 14669 del 2003, resa a Sezioni Unite,  
...già posto termine al contrasto giurisprudenziale e  
...ario che vedeva prevalere, alternativamente, l'indirizzo  
...etativo ora favorevole alla natura processuale della norma,  
...quella sostanziale. Con la suddetta pronuncia, le Sezioni  
...della Suprema Corte di Cassazione, rinvenendo nell'art.  
...bis terzo comma, n. 19 c.c., una disposizione diretta a  
...mentare la competenza, avevano formulato alcuni  
...ni principi di diritto. Innanzitutto la disposizione dettata  
...n° 1469 bis, terzo comma, n. 19, c.c. fu interpretata nel senso  
...legislatore, nelle controversie tra consumatore e  
...paista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva

4



**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**

**Sentenza n. 1401 del 01/04/2008**

**Estensore Messina**

**COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI NON REGISTRATI - PROVA DELL'OBBLIGAZIONE**

**RIPETIZIONE DI INDEBITO NEI CONFRONTI DI AZIENDA SOMMINISTRATRICE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TENTATIVO PREGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA**

**CONTROVERSIA TRA IMPRESE DI DIFFERENTI DIMENSIONI - APPLICABILITÀ DEL FORO DEL CONSUMATORE IN FAVORE DELL'IMPRESA PIÙ PICCOLA**

del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore", presumendo vessatoria la clausola che individuasse come sede del foro competente una diversa località. Di conseguenza, l'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, c.c. aveva natura di norma processuale e si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima. L'art. 63 del Codice del Consumatore ha recepito tali interpretazioni statuendo che il foro territoriale interogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

5  
6

3  
6

nel merito, la domanda attorea appare fondata.

La società attorea, infatti, ha dato prova del credito vantato nei confronti della [redacted] Spa.

Il testimone dall'attore escusso, signor [redacted], fratello del rappresentante legale dell' [redacted] S.A.S., nonché addetto alle vendite, ha dichiarato, riconoscendo le fatture mostrategli e contenute nel fascicolo di produzione documentale attorea, la circostanza che con quei documenti fiscali la [redacted] spa aveva disposto la consegna, ed il ritiro di diversi apparecchi telefonici c.d. Aladino, apparecchiature che la ditta [redacted] non aveva mai ricevuto.

La società convenuta non ha dato alcuna prova contraria a quanto [redacted] in atti e dimostrato in istruttoria da parte attorea.

[redacted] stessa, fra l'altro, non ha prodotto in giudizio alcuna [redacted] mentazione, lettera di trasporto, attestante l'avvenuta

5

**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**

**Sentenza n. 1401 del 01/04/2008**

**Estensore Messina**

**COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI NON REGISTRATI - PROVA DELL'OBBLIGAZIONE**

**RIPETIZIONE DI INDEBITO NEI CONFRONTI DI AZIENDA SOMMINISTRATRICE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TENTATIVO PREGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA**

**CONTROVERSIA TRA IMPRESE DI DIFFERENTI DIMENSIONI - APPLICABILITÀ DEL FORO DEL CONSUMATORE IN FAVORE DELL'IMPRESA PIÙ PICCOLA**

consegna di un telefono "Aladino" e poi ritiro e rottamazione di tre apparecchi telefonici del medesimo tipo, nonostante tale deposito fosse stato richiesto ed auspicato da parte attorea, in quanto indicato nelle fatture [redacted] (n° 7820051116000883 e N° 7820050816000209) con il n° V0080699.

Crede il giudice, quindi, che la società convenuta debba restituire la somma di complessive € 319,59, indebitamente percepita, a mezzo di addebito sul conto aperto esistente con la società attrice e relativo al servizio di telefonia fornitagli.

Al parere di questo giudice, infine, non può essere accolta l'ulteriore domanda di risarcimento per perdita di chance e/o esistenziale, in quanto tale danno, a qualsiasi titolo sia inteso, non appare sufficientemente provato.

Le spese e competenze legali del presente giudizio seguono la ripartizione di cui sopra.

P T M

Il Giudice di Pace di Cosenza, definitivamente pronunciandosi, accoglie la domanda attorea e per tale effetto condanna la [redacted] Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a restituire la somma di € 319,59 alla SAS [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore.

Accetta la domanda di risarcimento del danno, in quanto non provata.

Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida, in favore di parte attorea, in €

**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**


**Sentenza n. 1401 del 01/04/2008**

**Estensore Messina**

**COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI NON REGISTRATI - PROVA DELL'OBBLIGAZIONE**

**RIPETIZIONE DI INDEBITO NEI CONFRONTI DI AZIENDA SOMMINISTRATRICE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TENTATIVO PREGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA**

**CONTROVERSIA TRA IMPRESE DI DIFFERENTI DIMENSIONI - APPLICABILITÀ DEL FORO DEL CONSUMATORE IN FAVORE DELL'IMPRESA PIÙ PICCOLA**



**Sentenza reperite e brevemente annotate da Mario Tocci, avvocato in Cosenza e dottorando di ricerca in "Impresa, Stato e Mercato" nell'Università Statale degli Studi della Calabria**